



COMUNE DI RANDAZZO

Provincia di Catania

A/B

1° SETTORE OPERATIVO
ORGANIZZAZIONE – PERSONALE- AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Determina n. 104 del 11-10-2018

Oggetto: *dipendente OMISSIS Concessione periodo di congedo ex co. 5, art. 42 del T.U. di cui al D.Lgs. 26/03/2001 n. 151*

IL CAPO SETTORE

- Letta l'istanza datata 01/10/2018 ed acquisita al protocollo generale sotto il n. 18236 con la quale il Sig. OMISSIS dipendente comunale in servizio a tempo indeterminato con la qualifica di operatore, cat. "A3", ha chiesto la concessione di un quarto periodo, dal 11/10/2018 al 16/11/2018, di congedo straordinario per assistere la propria figlia portatore di handicap in situazione di gravità;
- Vista la determina dirigenziale n. 117 del 08/10/2013 con cui veniva concesso il primo periodo di congedo di 165 giorni dal 07/10/2013 al 21/03/2014;
- Vista la determina dirigenziale n. 34 del 07/04/2017 con cui veniva concesso il secondo periodo di congedo di 10 giorni dal 10/04/2017 al 19/04/2017;
- Vista la determina dirigenziale n. 49 del 25/05/2017 con cui veniva concesso il terzo periodo di congedo di 61 giorni dal 29/05/2017 al 28/07/2017;
- Preso atto che il dipendente ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, che coabita stabilmente con la figlia in Randazzo in S.S. 120 km 183+250 n. 4 e che pertanto la assiste continuamente ed esclusivamente;
- Rilevato che l'istante ha esplicitamente dichiarato che la figlia non è ricoverata a tempo pieno in strutture specializzate;
- Visto il comma 5 dell'art. 42 del T.U. di cui al Dlgs. n. 151/2001 che disciplina il congedo straordinario di due anni in favore dei genitori e/o fratelli e sorelle di soggetti con handicap in situazione di gravità introdotto con l'art.80, comma. 2, della L. 388/2000 (finanziaria 2001) e modificato con il comma. 106, dell'art. 3, della L. 350/03 (finanziaria 2004);
- Rilevato che a seguito delle modifiche di cui sopra, a partire dal 2004, non è più necessario il vincolo dei cinque anni di riconoscimento della situazione di gravità dell'handicap;
- Preso atto che con sentenza additiva n. 19 del 26/01/2009 la Corte Costituzionale ha esteso i benefici di cui sopra anche al padre convivente in assenza di altre persone idonee a prestare assistenza al disabile;
- Vista la certificazione della Commissione medica operante presso l'AUSL n.3 di Catania e verificatane la conformità alle prescrizioni dell'art. 42 del T.U. n.151/01;
- Accertato che il dipendente è in possesso di tutti i requisiti di legge per la fruizione del congedo;
- Viste le Circolari INPDAP n. 11/2001, n. 2/2002 e n. 31/2004;
- Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18/02/2010, n. 3884 e il messaggio dell'INPS n. 19583 del 02/09/2009;

- Visti i vigenti CC.CC.NN.LL e rilevata la propria competenza in forza delle attribuzioni di cui al Decreto Sindacale n. 1/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono ripetute nel presente dispositivo, di concedere al dipendente Sig. OMISSIS un periodo di congedo straordinario per assistere la propria figlia a far data dal 11 ottobre 2018 fino al 16 novembre 2018 (37 giorni).
2. Dare atto che durante detto periodo il dipendente percepirà l'indennità prevista dalle norme vigenti e che lo stesso periodo è utile ai fini pensionistici mentre non è utile per la maturazione delle ferie, della 13^a mensilità e dell'indennità premio di servizio INPDAP.
3. Di dare atto ancora che il congedo di cui al presente provvedimento può essere fruito, persistendone i requisiti, nel limite massimo di anni due nella vita lavorativa del dipendente e che i restanti periodi potranno essere concessi entro 60 giorni dalla richiesta e dopo l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa tra un periodo e un altro.
4. Di impegnare il lavoratore a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che possa determinare il venire meno dei requisiti prescritti per la fruizione del congedo e che, in difetto, potranno essere applicate le sanzioni del caso.
5. Di dare atto ancora che con la presente concessione il dipendente avrà fruito complessivamente di 8 mesi e 5 giorni di congedo e, quindi, entro il limite massimo di due anni;
6. Di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del Capo settore I S.O., la notifica al dipendente interessato, la trasmissione al Sindaco, all'Assessore al Personale, al Segretario Generale, all'Ufficio personale, all'Ufficio trattamento economico del personale, nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio come previsto dalle norme vigenti in questo Ente.


Capo Settore 1° S.O.
(dott. Salvo Salvatore)